



*Ministero dello Sviluppo Economico*  
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE COOPERATIVE, LE  
SOCIETÀ E IL SISTEMA CAMERALE  
EX Divisione VI DGM – Registro imprese, regolazione e  
servizi digitali alle imprese

ALLO STUDIO COMETA  
[cosimo.cometa@pec.commercialisti.it](mailto:cosimo.cometa@pec.commercialisti.it)

e, per conoscenza:

ALL'UNIONCAMERE  
[unioncamere@cert.legalmail.it](mailto:unioncamere@cert.legalmail.it)

**OGGETTO: Oggetto sociale iscritto nel registro delle imprese e attività concretamente denunciata al REA da parte di una società - Sussistenza o meno di un obbligo di coerenza.**

Con messaggio di PEC del 7/05/2020 codesto Studio, avendo rilevato comportamenti difformi tra camere di commercio, chiede se sussista o meno, alla luce della vigente normativa, la competenza degli uffici del registro delle imprese a valutare la coerenza tra oggetto sociale risultante dallo statuto (dato di natura civilistica) e l'attività economica che l'impresa è concretamente intenzionata ad avviare (dato economico amministrativo, da denunciare al repertorio delle notizie economiche e amministrative-REA, tenuto, analogamente al registro delle imprese, dall'ufficio del registro delle imprese).

In merito a tale problematica, ritiene questa Amministrazione di potere esprimere le considerazioni che seguono.

A seguito della riforma del diritto societario del 2003 il riferimento all' "oggetto sociale" contenuto nei previgenti artt. 2328 e 2475 è stato sostituito (rispettivamente negli artt. 2328 e 2463 attuali) con la seguente espressione: "l'attività che costituisce l'oggetto sociale".

Se ne è dedotto che volontà del legislatore fosse di imporre un collegamento significativo tra l'oggetto sociale riportato nello statuto e l'attività economica che l'impresa era intenzionata concretamente a svolgere, ciò comportando un inevitabile grado di maggiore descrittività del primo rispetto a prassi ampiamente consolidate nei tempi precedenti.

Tale convincimento traeva spunto, tra l'altro, anche dalla previsione recata, in tema di SPA, dall'art. 2380-bis cod. civ., secondo cui: <<La gestione dell'impresa [...] spetta esclusivamente agli amministratori, *i quali compiono le operazioni necessarie per l'attua-*

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma  
tel. +39 06 4705 5332/5304/5307/5402/5302  
dgmccvnt.div06@pec.mise.gov.it  
[marco.maceroni@mise.gov.it](mailto:marco.maceroni@mise.gov.it)  
[www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)



zione dell'oggetto sociale>> (replicata, recentemente, anche nell'art. 2475 cod. civ., relativo alle SRL).

Tuttavia, le norme in materia non hanno individuato principi o criteri cui attenersi per la determinazione dell' "attività che costituisce l'oggetto sociale".

Ciò ha comportato, da parte degli operatori del settore, nonché della dottrina, letture anche profondamente divergenti delle citate disposizioni: sembra sufficiente, al riguardo, citare l'orientamento societario G.A.2 del Comitato Triveneto dei notai (<<Nella costituzione delle società va indicato l'oggetto in modo che risulti determinato. In particolare è necessario specificare l'attività prescelta (commerciale, industriale, finanziaria, agricola, prestazione di servizi, ecc.) ed *eventualmente* i settori merceologici interessati. *Sono comunque sempre ammissibili oggetti plurimi ed eterogenei*, ritenendosi illegittimi solo quegli oggetti sociali di ampiezza tale da risultare in concreto indeterminati. *Il commercio di qualunque prodotto o bene deve quindi ritenersi lecito come oggetto sociale*>>), che sembra andare nel senso della liceità di oggetti sociali "generici", e la massima "VI", di impostazione certo non coincidente, formulata dalla Commissione società del Consiglio notarile di Milano (<<L'obbligo di indicare nell'atto costitutivo l'oggetto sociale [la massima fa riferimento alle norme ante riforma, ma appare sicuramente - ed anzi, a maggiore ragione - applicabile al vigente quadro normativo] ... implica che tale indicazione debba avvenire in modo specifico e non generico. *La specificità normalmente risulta dalla individuazione congiunta del settore economico in cui la società intende operare (produzione e/o scambio o prestazione di servizi) e dalla specificazione dei settori merceologici di riferimento*, ma può anche risultare dalle particolari modalità con cui l'attività verrà svolta che, tenuto conto delle mutate esigenze e valutazioni socio-economiche, possono assumere una loro particolare specificità indipendente dal settore merceologico a cui l'attività verrà applicata: è il caso, in via meramente esemplificativa, dell'attività commerciale svolta attraverso ipermercati e supermercati, dell'e-commerce, di particolari attività di import-export, della commercializzazione di prodotti ricevuti da gruppi in pagamento di altre prestazioni (ad esempio attività pubblicitarie))>>), che sembra richiedere una maggiore specificazione nella qualificazione dell'attività che costituisce l'oggetto sociale.

Va evidenziato, altresì, che appare indubitabile il diritto dei soci, coerentemente con i principi affermati dalla nostra Carta in tema di libertà d'impresa, di individuare, a livello statutario, più attività, anche diversificate, costituenti l'oggetto sociale (e salvo il limite dell'indeterminatezza), nonostante i citati artt. 2328 e 2463 parlino di "attività" al singolare.

Quanto sopra illustrato spiega perché, a livello concreto, l'indicazione dell'attività che costituisce l'oggetto sociale può presentare caratteristiche di genericità, oppure di maggiore specificità.

Non può non sottolinearsi, d'altra parte, che opzioni in un senso oppure nell'altro possono trovare il loro fondamento anche nei rapporti intercorrenti tra soci ed ammini-



stratori: ove, infatti, i primi intendano porre limiti più stringenti ai poteri gestionali dei secondi (al fine di avere un maggiore controllo, ad esempio, sul tipo di attività imprenditoriali intraprese, e quindi sul tipo di rischio cui è sottoposto il loro investimento), avranno tutto l'interesse ad individuare in modo specifico l'attività che costituisce l'oggetto sociale; di contro, ove gli interessi di soci ed amministratori siano ampiamente convergenti, i primi potrebbero ritenere opportuno disegnare l'oggetto sociale in modo più generico, sia in un'ottica di maggiore flessibilità dell'impresa (possibilità di mutare rapidamente l'attività concretamente svolta, mediante semplice denuncia al REA di nuova attività, al fine di rispondere a improvvisi mutamenti del mercato), sia in un'ottica di maggiore indipendenza degli amministratori (che possono decidere l'avvio della nuova attività senza dovere convocare l'assemblea), sia in un'ottica di riduzione degli oneri burocratici (un oggetto generico - ad esempio "compravendita di ogni tipo di bene" - può consentire di denunciare al REA una nuova attività - ad esempio "vendita di articoli da regalo" in aggiunta a "vendita di articoli di cartoleria", senza modificare lo statuto, ed evitando, pertanto, sia il passaggio dal notaio per modificare lo statuto stesso, sia il passaggio al registro delle imprese per iscrivere la conseguente modifica).

Pare evidente, sulla scorta di quanto sopra esposto, che nel caso di attività costituente l'oggetto sociale "generica" o "multiforme", il sindacato di coerenza tra l'oggetto sociale medesimo e l'attività d'impresa concretamente denunciata, spettante all'ufficio del registro delle imprese, appare, di fatto, difficile da svolgere, o comunque fondato su basi evanescenti; e che, di contro, nel caso di delineazione più specifica dell'oggetto sociale, detto sindacato appare praticabile con maggiore sicurezza, trovando, comunque, lo stesso, fondamento, come sopra chiarito, negli artt. 2328 e 2380-bis cod. civ. per le SPA, e negli artt. 2463 e 2475 per le SRL.

Ciò può spiegare, si ritiene, i comportamenti diversificati degli uffici del registro delle imprese rilevati da codesto Studio.

Questa Amministrazione è consapevole che l'attuale periodo di grave difficoltà per le imprese connesso all'emergenza Covid, ha costretto molte delle stesse a valutare una modifica, anche profonda, della propria "mission", modifica che ha incontrato ostacolo, spesso, nella delineazione dell'attività costituente l'oggetto sociale attualmente prevista dal nostro ordinamento.

E' noto che altri ordinamenti, sia (ormai) extra-UE (Gran Bretagna) sia UE (Irlanda) hanno, in anni recenti, introdotto modifiche al proprio diritto societario che consentono la creazione di società con oggetto "unrestricted", superando tutte le problematiche sopra descritte, nell'ambito di un diverso bilanciamento dei rapporti tra soci e amministratori.

E' noto, altresì, che un Paese UE con tradizioni giuridiche più affini alle nostre (Spagna) ha previsto la possibilità di costituire specifici tipi di società con oggetto sociale generico (commerciale, agricolo, industriale, turistico, ecc.).



Si ritiene che tali esperienze potranno offrire interessanti spunti di riflessione al nostro legislatore nella messa a punto di norme semplificate regolanti la materia, nell'ambito del progetto di rilancio del Sistema Paese.

IL DIRETTORE della DIVISIONE  
*(Marco Maceroni)*  
*Firmato elettronicamente*

*Siglato. SPA*